

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

310^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

(Notturna)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ,
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (1331) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE 7 e *passim*
BASTIANINI (PLI), *relatore* 5 e *passim*
BIGLIA (MSI-DN) 6 e *passim*
DE CINQUE (DC) 27 e *passim*

* DEGOLA (DC) Pag. 18, 27
D'ONOFRIO (DC) 33, 35
FABBRI (PSI) 36
* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5 e *passim*
* LIBERTINI (PCI) 26
LOTTI (PCI) 5 e *passim*
NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici* 6
* SPANO Roberto (PSI) 4
VENANZETTI (PRI) 35
VISCONTI (PCI) 13 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1985 36

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).
Si dà lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 23 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Bausi, Buffoni, Carli, Colella, Carta, Covatta, De Cataldo, Della Briotta, Di Nicola, Fiocchi, Giugni, Grassi Bertazzi, Kessler, Pollidoro, Pollini, Pingitore, Rebecchini, Scamarcio, Spano Ottavio, Tomelleri, Ulianich, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brugger, Enriques Agnoletti, Maffioletti, Palumbo, Pozzo, Procacci, Salvi, Taviani e Vella, in Colombia, Ecuador e Brasile, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e la lotta alla fame nel mondo; Cavaliere, Ferrari Aggradi, Gianotti, Giust e Mezzapesa, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (1331) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1331. Come i colleghi ricorderan-

no, nella seduta precedente si è svolta la discussione generale e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.
Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 30 settembre 1985.

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« ... Qualora gli interventi interessino parti strutturali della costruzione, il proprietario o chi ne ha titolo, deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute non rechino pregiudizio alla statica ».

1.1/1

SPANO Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

” Le opere interne alle costruzioni, così come definite dal precedente articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono sanate ai fini amministrativi e penali.

Resta fermo l'obbligo di provvedere alla registrazione delle variazioni catastali con le modalità di cui al successivo articolo 52 ” ».

1.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

” Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge

o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985 ” ».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire le parole: « 30 settembre 1985 » con le altre: « 31 dicembre 1985 ».

1.2

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo le parole: « e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione » inserire le altre: « o la registrazione delle variazioni ».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: « possono presentare nuovamente la dichiarazione » inserire le altre: « anche per la denuncia delle variazioni ».

1.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

” I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune ” ».

1.5

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli:

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, l'emendamento 1.1/1 è abbastanza chiaro. Esso si collega ad un emendamento della Commissione relativo alle disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge n. 47. Con la modifica apportata dalla Commissione si stabilisce che le opere interne che sono definite dall'articolo 26 della medesima legge siano sanate sia ai fini amministrativi sia

ai fini penali. Rimane l'obbligo, per tutti coloro che si trovano nelle condizioni richieste, della registrazione catastale con le modalità previste dall'articolo 52.

Poichè l'articolo 26 è quello che fissa la normativa per le opere interne realizzate nella fase successiva all'entrata in vigore della legge, in pratica con tale disposizione ci si preoccupa di sottolineare che tali opere non devono recare pregiudizio alla statica della costruzione. Di conseguenza si prevede l'obbligo, del resto già contenuto nell'articolo 48, della presentazione di una relazione da parte di un tecnico abilitato alla progettazione al comune.

Credo che lo snellimento delle procedure determinatosi con l'approvazione delle modifiche in Commissione, che è giustificato dalla esigenza di alleggerire al massimo l'onere che viene accollato ai comuni per la raccolta delle pratiche, non possa riguardare però il caso delle opere interne che possono aver determinato interventi strutturali pregiudizievoli della statica. Pertanto l'emendamento da me proposto si preoccupa di tutelare non soltanto il proprietario della costruzione nella quale sono intervenute opere strutturali, ma anche gli altri inquilini o proprietari di appartamenti e di alloggi situati nello stesso stabile. Quindi, ripeto, si vuole dare una garanzia circa le condizioni di sicurezza sia per l'abitante, sia per il proprietario, sia per coloro che convivono nel medesimo immobile.

È una preoccupazione che non giudico eccessiva, ma appena necessaria e non sufficiente al fine di garantire, anche per il passato, queste condizioni di tutela del cittadino e della collettività.

Senza dilungarmi oltre, sono queste le ragioni per le quali ho proposto l'emendamento 1.1/1.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, intende risolvere un problema che si è reso evidente in sede di applicazione della legge; si stima che nelle procedure dell'articolo 48 incappino circa 6 o 7 milioni di alloggi in Italia, e si è ritenuto — posto che non vi è la sanzione e vi era la volontà di rendere

non onerosa questa sanatoria — di semplificare l'onere per i cittadini non obbligandoli a fare una cosa inutile, e di semplificare le procedure per i comuni non obbligandoli a ricevere una cosa inutile. In questo senso l'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione, mentre lascia fermo l'obbligo di provvedere alla registrazione delle variazioni al catasto, sana senza procedura tutte le opere interne così come definite dall'articolo 26.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Negli emendamenti presentati è stata già chiaramente indicata la volontà del Governo e pertanto li ritengo illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. In particolare, signor Presidente, visto che l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, e l'emendamento 1.6 del Governo sono alternativi, tra i due emendamenti preferisco l'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo invece è favorevole all'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Va bene, resta su questo punto una divergenza fra la Commissione e il Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Vorrei annunciare il voto favorevole dei senatori comunisti all'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Spano.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Vorrei annunciare il voto contrario del mio Gruppo al subemendamento proposto dal senatore Spano in quanto superfluo rispetto all'emendamento proposto dalla Commissione. Infatti l'emendamento proposto dalla Commissione fa riferimento alla definizione di opere interne quali risultano dall'articolo 26.

Nell'articolo 26 della legge n. 47 si definiscono opere interne quelle che non pregiudicano la statica dell'edificio. Quindi si esclude in partenza il fatto che possano essere sanate opere che intacchino la struttura dell'edificio. In questo modo si modifica, invece, l'articolo 26 nel senso che vengono considerate come opere interne e quindi sanate, purché si mandi la denuncia al sindaco, anche le opere tali da pregiudicare la statica dell'edificio perché ne intaccano la struttura. Pertanto si introduce un elemento di confusione nella legge, mentre l'emendamento della Commissione è molto chiaro e consente di sanare le opere esclusivamente interne che, in quanto tali, rispondono a tutti i requisiti previsti dall'articolo 26.

Facendo riferimento alla replica del Ministro, svolta nella seduta pomeridiana, debbo aggiungere che l'opportunità di rendere nota agli uffici pubblici l'esecuzione di opere interne si ottiene attraverso la registrazione catastale. Quindi un controllo su queste varianti interne si può effettuare attraverso i dati relativi alla variazione catastale e, attraverso questa variazione catastale, l'ufficio tecnico catastale — ed eventualmente l'ufficio tecnico comunale che verificasse presso il catasto le varianti effettuate — potranno constatare se si tratta di opere interne ai sensi dell'articolo 26 o se sono state intaccate le strutture dell'edificio.

Per questi motivi sono contrario a questo subemendamento e favorevole invece al testo dell'emendamento formulato dalla Commissione.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, avevo avvertito nella mia replica la necessità di una comunicazione proprio perché ritenevo che potesse esistere il pericolo che tra le opere interne sanate automaticamente vi potessero essere comprese opere di struttura come i muri maestri. Debbo constatare dalle repliche che si ritiene che l'accatastamento debba rivelare quale natura possono avere queste opere.

Se i Gruppi saranno concordi sull'emendamento della Commissione, preannuncio il ritiro dell'emendamento 1.6, ma non senza aver avvertito, a futura memoria, che in seguito potremmo pentirci per qualche atto troppo frettoloso, per aver tralasciato, nella successiva richiesta, una denuncia che era importante per la sicurezza dell'edificio stesso. Quindi, se tutti i Gruppi si mostreranno contrari, ritirerò l'emendamento 1.6, avendo formulato però prima questo avvertimento. Del resto, abbiamo dato gli stessi avvertimenti anche durante la stesura del testo precedente, ma tali avvertimenti sono rimasti inascoltati e oggi ci ritroviamo puntualmente a dover discutere su quegli argomenti che pure erano stati proposti all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Signor Ministro, debbo intendere la sua dichiarazione nel senso che lei, dopo aver richiamato l'attenzione dell'Assemblea su questo aspetto, ritira l'emendamento 1.6?

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho detto che se tutti i Gruppi sono orientati ad accogliere l'emendamento della Commissione, è inutile che noi insistiamo per il voto dell'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Spano Roberto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Deve dunque intendersi ritirato l'emendamento 1.6, presentato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.5.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Io inviterei il Governo ad esaminare l'emendamento 7.0.2/1, da me presentato, che intende affrontare la stessa materia. Questa materia si è aperta in quanto si è ritenuto che nel testo dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il termine « notificare » potesse portare a difficoltà di ordine procedurale.

La risposta che il relatore si è permesso di formulare, dopo aver sentito gli orientamenti emersi nel corso dei lavori della Commissione, va nel senso della semplificazione: il frazionamento viene presentato all'Ufficio tecnico erariale che lo trasmette immediatamente per conoscenza al comune, senza obbligare il presentatore a una doppia presentazione, a una notifica mediante messo che deve avvenire sullo stesso elemento presentato al catasto. Si ritiene di semplificare la procedura facendo presentare al catasto il tipo di frazionamento, mentre l'Ufficio tecnico erariale provvederà a trasmetterlo al comune.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Volevo far presente che il proposito del Governo, nel momento stesso in cui ha presentato l'emendamento 1.5, era proprio quello di non gravare gli uffici tecnici erariali di un lavoro che sarebbe stato assolutamente insopportabile. Le difficoltà in cui si dibattono gli uffici tecnici erariali sono già note e sono state ampiamente portate a conoscenza soprattutto della Commissione.

Se noi andassimo a far concentrare tutto questo materiale negli uffici tecnici erariali che poi dovrebbero smaltirlo e rinviarlo ai comuni, mi pare che aggraveremmo e renderemmo quasi impossibile un funzionamento di questi uffici tecnici erariali.

Invece, con l'emendamento del Governo, si cerca di semplificare il tutto dicendo che è sufficiente trasmettere all'Ufficio tecnico erariale una attestazione degli uffici comunali del tipo che è stato depositato presso il comune stesso. Mi pare che questo sistema sia più facile, più spedito ed agevole e che soprattutto non sovraccarichi di lavoro gli uffici tecnici erariali.

Quindi il Governo insiste sull'emendamento 1.5.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 7.0.2/1, riconoscendo valida l'impostazione del Governo ancorchè possa comportare qualche rischio di abuso da parte dei comuni.

PRESIDENTE. Le do atto, senatore Bastianini, del ritiro dell'emendamento 7.0.2/1.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal Governo.

Poichè tra i senatori segretari non vi è accordo in ordine all'esito della votazione ne dispongo, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, del Regolamento, l'immediata rinnovazione mediante procedimento elettronico.

Metto dunque ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal Governo.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Premettere il seguente comma:

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

" Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato " ».

2.1 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Aggiungere il seguente comma:

« ... Al primo comma dell'articolo 7 della medesima legge, le parole: " caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione " sono sostituite dalle seguenti: " caratteristiche tipologiche e planivolumetriche " ».

2.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere il seguente comma:

« ... Al quinto comma dell'articolo 7 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " nel caso di opere eseguite con variazioni essenziali, ove non sia possibile, per le caratteristiche non autonome delle opere stesse rispetto alla parte conforme, l'acquisizione gratuita al demanio comunale del bene e dell'area di sedime, si applicano le procedure di cui al successivo articolo 12 " ».

2.3

LA COMMISSIONE

Aggiungere il seguente comma:

« ... All'ultimo comma dell'articolo 7 della medesima legge, dopo la parola: " sentenza " è inserita la seguente: " definitiva "; e la parola: " eseguita " è sostituita dalla seguente: " disposta " ».

2.4

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 2.1 intendo rapidamente confermare la posizione che il Gruppo dei senatori comunisti ha assunto anche in occasione della discussione sulla legge del condono edilizio, posizione che si riassume in questo: identificare nella difformità totale anche le variazioni essenziali apportate su edifici e in difformità dalla concessione edilizia rilasciata. Riteniamo che l'introduzione di questo principio servirebbe a fare chiarezza e quindi a eliminare tutta una serie di equivoci che l'attuale normativa ha già suscitato.

Abbiamo lungamente discusso in Commissione di questa nostra proposta, che peraltro si riallaccia — dicevo prima — ad una posizione già espressa ed anche, in modo particolare, all'emendamento 2.0.1. Purtroppo fino ad ora abbiamo dovuto registrare il parere contrario della maggioranza. Ce ne dispiaciamo, ma ci permettiamo di insistere per la votazione di questo emendamento.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 2.2 consiste in una semplice ripulitura formale.

L'emendamento 2.3 è stato presentato dal senatore Castiglione in accordo con la Commissione e intende regolamentare le sanzioni nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile l'acquisizione gratuita al demanio comunale del bene e dell'area di sedime.

Sottolineo la particolare durezza della sanzione amministrativa prevista in questo caso e confermo l'orientamento già espresso dalla Commissione.

L'emendamento 2.4 precisa, come in altra parte del provvedimento, che la sentenza definitiva può portare all'esecuzione delle opere di demolizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Sull'emendamento 2.1, per i motivi già ampiamente discussi in sede di impianto generale della normativa, confermo il parere contrario: accettare tale emendamento comporterebbe la rimessa in discussione di larga parte delle disposizioni.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 2.7, 2.3 e 2.4 e contrario all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Le regioni stabiliscono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali siano le variazioni essenziali ai fini della presente legge, tenuto conto che l'essenzialità ricorre quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che riguardi più del 20 per cento della superficie di pavimento di edifici, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) un aumento superiore al 5 per cento della cubatura o della superficie di pavimento;

c) un aumento superiore al 5 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente agli edifici di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1949, n. 1497, nonché a quelli compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica;

f) interventi non assentiti e diversi da quelli di cui al successivo articolo 26 su immobili o sottoposti a vincolo storico artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale o ricadenti in parchi o aree protette, nazionali e regionali e compresi nelle zone indicate nella lettera A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968" ».

2.0.1 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. L'emendamento 2.0.1 è la logica esplicitazione dell'emendamento 2.1 precedentemente illustrato. Pertanto ritengo superfluo insistere ancora sull'argomento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Il relatore è contrario per i motivi già espressi.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Allorquando nel corso di un procedimento penale, il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, deve ordinare il sequestro dei terreni abusivamente lottizzati.

La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite" ».

2.0.2 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. Con l'emendamento 2.0.2, proponiamo di sopprimere l'articolo 19 della legge n. 47 del 1985 per specificare che nel caso in cui vi sia una lottizzazione abusiva il giudice, nel corso del procedimento penale, deve disporre in via cautelativa il sequestro dell'area sottoposta a lottizzazione abusiva. Successivamente, quando sarà intervenuta sentenza definitiva che confermi la illiceità della lottizzazione, allora il sequestro si trasformerà in confisca dell'area stessa.

Riteniamo che questo sia un ulteriore modo per disincentivare ogni iniziativa di lottizzazione abusiva e quindi chiediamo all'Assemblea il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Mi suggeriscono una risposta scherzosa che spero non sia considerata lesiva dei lavori dell'Aula. Si precisa che i terreni difficilmente possono sottrarsi ad un successivo provvedimento sanzionatorio: quindi non si vede perchè se ne debba disporre il sequestro dovendosi poi procedere alla confisca.

LOTTI. Si vuole evitare che continuino le opere abusive.

BASTIANINI, *relatore*. Affermo che nel momento in cui viene emanato un provvedimento di questo genere, è evidente che le opere devono essere fermate, ma ci sono concorrenti poteri di vigilanza che danno ampia garanzia in proposito.

LIBERTINI. È quello che noi sostenevamo.

BASTIANINI, *relatore*. Ad ogni modo esprimo parere contrario.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento in esame facendo rilevare che già attualmente, senza bisogno di questo articolo, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei lavori in corso quando sono abusivi. Quindi esistono già ora i poteri dell'autorità giudiziaria di porre sotto sequestro il corpo del reato. A mio avviso, pertanto, non occorre questa normativa che potrebbe far sorgere dubbi su quanto è stato praticato fino ad ora.

Inoltre bisogna considerare, se si ha il timore che l'immobile possa essere venduto, creandosi quindi situazioni pregiudizievoli per i terzi in buona fede, che già attualmente le norme consentono l'iscrizione di ipoteca penale sui beni dell'imputato e quindi la possibilità di far risultare anche dai registri immobiliari la pendenza del processo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:

« a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita dalla seguente:

“a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 12 della presente legge; ” ».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un'illustrazione estremamente semplice. In sede di lettura molto attenta della lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si era rilevato come venissero sancite con provvedimento penale anche inosservanze formali della legge, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Per evidenti motivi di graduazione della pena in proporzione alla gravità del reato, si è ritenuto opportuno specificare come la penale di cui alla lettera a) debba essere applicata solo per violazioni relative alle costruzioni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo sarebbe contrario a questa proposta della Commissione perchè, così come formulata, restringe il campo di applicazione. In ogni caso si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« La legge regionale stabilisce altresì criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni all'atto delle predisposizioni di strumenti urbanistici per la regolamentazione sul proprio territorio delle destinazioni di uso degli immobili nonchè i casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva concessione ovvero la preventiva autorizzazione del sindaco ».

3.0.1 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. Signor Presidente, siamo arrivati ad uno dei punti che in occasione della discussione della legge n. 47 sono stati considerati nodali. Si tratta delle modifiche delle destinazioni d'uso degli immobili che si è voluto sostanzialmente liberalizzare al Senato, modificando la norma che era stata approvata dalla Camera.

Noi riteniamo opportuno, proprio nell'ambito di una scelta di rigore che il Partito comunista fa nella lotta contro l'abusivismo futuro e soprattutto contro lo sconvolgimento degli assetti urbani, recuperare maggiori poteri alle regioni e ai comuni nell'individuazione delle aree nelle quali non possono intervenire modificazioni delle destinazioni d'uso senza che ci sia la concessione o l'autorizzazione da parte del comune (ovviamente la concessione può anche essere onerosa).

Detto questo, è opportuno che le forze politiche che in questa Aula si piccano di condurre lotte coerenti, di rigore, contro

presunti cedimenti da parte di altre forze politiche attorno ai temi contenuti e nella legge n. 47 e nel decreto che stiamo discutendo si comportino in modo conseguente (mi rivolgo in modo particolare agli amici repubblicani), perchè diversamente diventerebbe assolutamente incomprensibile il comportamento di chi individua solamente alcuni elementi di rigore e non, coerentemente, tutte le situazioni che richiedono effettivamente un comportamento rigoroso. (*Interruzione del senatore Gualtieri*). Siamo perfettamente d'accordo, ognuno si tiene le proprie contraddizioni, collega Gualtieri.

Ritengo con questo di aver illustrato l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, la presentazione dell'emendamento 3.0.1 da parte del Gruppo comunista, che riguarda uno dei punti nodali di cui più si discusse, costituisce a mio avviso un segno importante che anche il Partito comunista ha riconosciuto la validità dell'impianto dato all'ultimo comma dell'articolo 25 della legge n. 47. Infatti la posizione iniziale del Partito comunista su questa materia in sede di prima discussione del provvedimento era ben diversa.

Oggi accetta che sia lo strumento urbanistico a regolare le destinazioni d'uso e chiede semplicemente, rispetto all'impostazione della legge e rispetto all'impostazione della Commissione, che ci sia la possibilità di passare attraverso l'autorizzazione o la concessione, mentre il testo approvato prevedeva soltanto l'autorizzazione.

Io apprezzo molto questa attenzione del Gruppo comunista all'impianto dell'ultimo comma dell'articolo 25. Rilevo che, siccome si tratta di cambiamenti di destinazione d'uso senza opere, è molto più opportuno lo strumento dell'autorizzazione, senza neces-

sariamente dover passare attraverso la concessione.

Ricordo che l'articolo 8 il cambiamento di destinazione d'uso — il contrasto con lo strumento urbanistico — lo classifica addirittura come variazione essenziale. Quindi non esistono quelle smagliature cui faceva cenno il senatore Lotti.

Quindi non posso che esprimere parere negativo, pur avendo sottolineato — e ribadito ancora una volta — di apprezzare l'attenzione che il Gruppo comunista, presentando questo emendamento, ha dato all'impianto dell'ultimo comma dell'articolo 25, riconoscendo che questa presentazione fa giustizia di polemiche frontali che su questo articolo il Gruppo comunista volle fare quando si discusse la legge.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per le stesse ragioni espresse dal relatore, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

«L'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"1. Sono considerate a tutti gli effetti opere di manutenzione ordinaria le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

2. Nei casi di cui al comma precedente, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Tali opere non sono soggette a concessione o autorizzazione ancorchè diversamente stabilito dai regolamenti edilizi comunali.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè di immobili compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968" ».

3.0.2 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Signor Presidente, l'emendamento tende a innovare l'articolo 26 della legge n. 47 nel senso che le opere interne da una parte vengono assimilate ad opere di manutenzione ordinaria, comunque non soggette nè ad autorizzazione nè a concessione, mentre dall'altra queste opere, con questa procedura, restano del tutto escluse per gli immobili ricadenti nei centri storici.

Con questo emendamento intendiamo anche proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 26, perchè la giurisprudenza, per quanto riguarda gli spazi adibiti a parcheggio, oramai ha un orientamento che si va sempre più consolidando, mentre il comma che disciplina questi spazi, nell'articolo vigente della legge, prevede una diversa normativa.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO

(Segue VISCONTI). Noi riteniamo, invece, che vada affermata la utilizzazione pubblicistica di questi spazi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, vi è l'emendamento 3.0.4/1 che tratta ugualmente dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Credo che convenga prima procedere in merito all'emendamento che stiamo esaminando perchè è interamente sostitutivo dell'articolo 26.

BASTIANINI, *relatore*. Il parere sull'emendamento 3.0.2 è contrario. L'articolo 26 è stato formulato dopo un complesso iter legislativo e ha poi trovato un'accoglienza sostanzialmente positiva per gli effetti di semplificazione delle procedure urbanistiche. Alcune necessarie correzioni all'impianto dell'articolo 26, al fine di renderlo più incisivo rispetto all'obiettivo che si vuole perseguire e contemporaneamente tale da tutelare meglio quelle parti di territorio urbano che meritano di essere tutelate, sono contenute negli emendamenti successivi.

Pertanto il parere è negativo.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e del relativo subemendamento:

All'emendamento 3.0.4, all'alinea, alle parole: « e dei prospetti » anteporre le altre: « della intera costruzione »;

dopo l'alinea inserire il seguente capoverso:

« al primo comma del medesimo articolo 26, sopprimere le parole: "e del numero delle unità immobiliari" »;

dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10 ».

3.0.4/1

IL RELATORE

Art. ...

« Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "e dei prospetti" »;

Al primo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Non costituisce aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di tramezzi, di parti di essi o di pareti divisorie";

Al terzo comma del medesimo articolo 26, le parole: "ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089" ».

3.0.4

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Una precisazione, signor Presidente: per un'errore materiale di cui io sono colpevole, è stata inserita nell'emendamento 3.0.4/1 una parte che il re-

latore non intendeva presentare, e precisamente l'ultima parte della pagina 6 dello stampato, dove si dice: « dopo l'alea, inserire il seguente capoverso: "al primo comma del medesimo articolo 26, sopprimere le parole: « e del numero delle unità immobiliari" ».

Pregherei il Presidente e i colleghi di voler considerare quella parte come non inserita nell'emendamento 3.0.4/1.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua precisazione.

BASTIANINI, *relatore*. La parte rimanente del subemendamento 3.0.4/1 dovrebbe suonare così: *dopo il secondo capoverso, inserire il seguente*: « dopo il secondo comma del medesimo articolo 26 è inserito il seguente: "La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10" ».

Sempre sul piano delle correzioni formali, per conseguire più facilmente gli obiettivi proposti, bisognerebbe apportare le seguenti correzioni all'emendamento 3.0.4. In particolare si dovrebbe dire che non costituisce aumento delle superfici utili l'eliminazione, non di tramezzi, poichè si tratta di un termine improprio e variamente interpretato, ma di pareti interne. Pertanto la frase dovrebbe suonare così: « Non costituisce aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne, di parti di esse o di pareti divisorie tra unità immobiliari ».

MANCINO. Cosa significa: « pareti divisorie tra unità immobiliari »?

PRESIDENTE. Il relatore, nell'illustrarci l'emendamento 3.0.4, potrà chiarirci anche il senso di queste ulteriori correzioni.

BASTIANINI, *relatore*. La prima parte dell'emendamento 3.0.4, integrato dal subemendamento 3.0.4/1, intende precisare che dall'applicazione dell'articolo 26 è escluso qualsiasi intervento che riguardi i prospetti degli edifici. Tale precisazione è necessaria perchè incredibilmente taluni hanno interpre-

tato la norma nel senso che, pur riguardando le opere interne, essa consente anche la modifica dei prospetti. Siccome non è questa la finalità della norma, si ritiene, ancorchè possa sembrare che vi sia un contrasto interno, si debba specificare che le modifiche dei prospetti sono escluse dall'applicazione dell'articolo 26.

La seconda parte dell'emendamento intende risolvere due problemi che si sono prospettati in sede applicativa. Anzitutto si chiarisce che lo abbattimento di un tramezzo non determina un aumento della superficie utile pari alla lunghezza del tramezzo per il suo spessore. Vi era infatti chi riteneva che tale intervento fosse escluso dall'applicazione dell'articolo 26, rendendo praticamente vana la norma stessa. L'aggiunta del riferimento alle pareti divisorie fra unità immobiliari tende a risolvere il problema dello spostamento di un vano da una unità immobiliare ad un'altra.

L'ultima parte dell'emendamento 3.0.4 intende precisare che la limitazione all'applicazione dell'articolo 26 non riguarda le zone genericamente vincolate poichè in tal caso l'articolo stesso sarebbe svuotato di ogni contenuto. Infine il relatore, accogliendo una indicazione del Governo, ha fissato con l'ultima parte del subemendamento 3.0.4/1, le sanzioni per il caso di mancata presentazione della relazione.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Vorrei chiedere al relatore di collocare l'inciso « o di parti di esse » dopo le parole: « di pareti divisorie », altrimenti sembra che il parziale spostamento o la parziale eliminazione si riferiscano soltanto alle pareti interne e non anche alle pareti divisorie. Siccome vuole essere una specificazione, sarebbe meglio che abbracciasse entrambe le categorie cui si riferisce questa disposizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla modifica proposta dal senatore Biglia.

BASTIANINI, *relatore*. Mi spiace di non poter accogliere la richiesta del senatore Biglia per un motivo tecnico: infatti se si tratta di pareti interne è possibile una loro demolizione parziale; ma se si tratta di pareti divisorie tra unità immobiliari, la loro eliminazione o è totale o non vi può essere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole su entrambi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.4/1, presentato dal relatore, con le modifiche indicate dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dalla Commissione, con le modifiche indicate dal relatore, nel testo emendato.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppresso ».

3.0.3 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Ho già illustrato l'emendamento 3.0.3 a proposito dell'illustrazione dell'emendamento 3.0.2, in quanto già con quell'emendamento chiedevamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 26.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. L'ultimo comma dell'articolo 26, così come formulato, è molto equivoco, e potrebbe essere opportuno sopprimerlo; è equivoco perchè affermare che i posti macchina costituiscono pertinenza delle abitazioni fa sorgere il problema di quali abitazioni si tratti. Si tratta di posti macchina di edifici venduti forse anche in condominio e quindi inferiori al numero degli alloggi in quanto la normativa vigente non rende obbligatoria l'esistenza di un posto macchina per abitazione.

Lasciare così come è la norma dell'articolo 26 può dar luogo a interpretazioni distorte, fermo restando che la giurisprudenza si è già incamminata in questo senso tenendo conto dei patti intercorsi fra le parti. La giurisprudenza ha come guida un preciso termine di riferimento che sono le pattuizioni fra le parti; enunciare questo concetto in generale non fa che rendere di carattere condominiale i posti macchina e ciò potrebbe creare una nuova materia del contendere e nuovi dubbi in una situazione che è già abbastanza intricata.

Sono quindi favorevole all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Esprimo parere contrario richiamandomi all'ampio dibattito che si è svolto su questo comma in Commissione ed in Aula durante la discussione del provvedimento.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento 3.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

” Quando l'importo dei lavori sia superiore a lire 10 milioni il sindaco li affida, anche a trattativa privata, ad una impresa tecnicamente e finanziariamente idonea, scelta tra quelle indicate, in numero non inferiore a cinque, dal provveditorato regionale delle opere pubbliche ” ».

3.0.5

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Questo emendamento propone solo di snellire le procedure che possono portare alla demolizione delle opere non rendendo obbligatorio l'avviso di gara per lavori inferiori a 10 milioni. Devo anche ricordare che si è discusso sulla modifica del primo comma in cui sarebbe stata forse opportuna una modifica procedurale. La Commissione ha ritenuto diversamente, e pertanto ci limitiamo alla sola modifica del secondo comma dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.0.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« Il primo periodo del primo comma dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: ” Entro il 31 dicembre 1985 le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi ultimati alla data del 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale ”.

Il terzo comma del medesimo articolo 29 è sostituito dal seguente:

” Decorso il termine di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto degli strumenti urbanistici di cui al primo comma al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma ”.

Al quarto comma del medesimo articolo 29 le parole: ” delle varianti ” sono sostituite dalle seguenti: ” degli strumenti urbanistici ” ».

3.0.6

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Questo emendamento ha un notevole ingombro fisico, ma in realtà modifica in modo molto marginale il testo precedente. Accoglie emendamenti presentati dal Gruppo comunista e si limita semplicemente a consentire, ai fini del recupero, di operare non solo in variante, ma anche mediante la formazione di nuovi strumenti urbanistici per i comuni che ne fossero sprovvisti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.6, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al capoverso, dopo la parola: « nazionali » inserire la seguente: « e ».

4.1 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: " su cui insiste la costruzione " sono sostituite con le seguenti: " e della costruzione che vi insiste " ».

4.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Si tratta semplicemente di inserire la parola « e » dopo la parola « nazionali ».

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento 4.2, che viene richiesto anche dall'amministrazione delle finanze, vuole chiarire come la recente legge all'articolo 32, quarto comma, abbia previsto che per chi ha eseguito opere su aree demaniali senza alcun titolo di godimento del suolo il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente l'uso del suolo sul quale insiste la costruzione.

La edificazione su area demaniale priva di titolo di godimento del suolo dà luogo a un tipico caso di accessione. Pertanto il proprietario del suolo diviene, per principio civilistico, anche proprietario del costruito.

Questo emendamento cerca di rafforzare questo principio con la conseguenza che la disponibilità dello Stato o di altro ente pubblico a concedere onerosamente non è limitabile alla sola area, ma deve estendersi a tutto ciò che su quell'area è stato costruito.

DEGOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEGOLA. Questo emendamento 4.2 era già stato discusso ampiamente in Commissione. Avevamo anzi tratto il convincimento che il Governo fosse orientato a ritirarlo. Le ragioni per le quali ripetiamo anche qui l'invito a riconsiderare la questione consistono nel fatto che l'articolo 32, al quarto comma, prevede solo la normativa che si riferisce alla sanatoria per quanto riguarda la concessione urbanistica, non il rapporto di concessione tra il proprietario del suolo e della costruzione e colui che lo ha in uso. Quindi si pone come condizione per il rilascio della concessione urbanistica il fatto che il proprietario renda disponibile il suolo su cui la costruzione abusiva è stata fatta.

Ciò non toglie che la costruzione resti di proprietà del proprietario del suolo, quindi del demanio, in questo caso, e che debba intervenire un rapporto di concessione per l'uso dell'edificato se il proprietario dell'edificio, cioè il demanio, intenderà dare in uso la costruzione.

L'accoglimento dell'emendamento del Governo fa sì che, alla fine, queste costruzioni non possano comunque essere sanate dal punto di vista urbanistico, mentre la dizione dell'articolo 32 consente la sanatoria dal punto di vista urbanistico e non pregiudica affatto le decisioni che il demanio successivamente prenderà in ordine all'uso della concessione e a chi intenderà concederla.

Quindi io mi permetto di richiamare di nuovo, anche oggi, come ieri, l'attenzione del Governo su questo aspetto che, mi pare, alla fine, precluda soltanto la possibilità di ottenere la sanatoria urbanistica di queste costruzioni e quindi, in definitiva, si traduce in un danno del demanio stesso che ne è proprietario.

PRESIDENTE. Prima di chiedere il parere del relatore sull'emendamento 4.2, pregherei l'onorevole sottosegretario Gorgoni di dirci se il Governo insiste sull'emendamento anche dopo l'invito che è stato rivolto dal senatore Degola.

* **GORGONI**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo mantiene l'emendamento 4.2 e comunque si rimette alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 4.2.

BASTIANINI, *relatore*. Questo emendamento presentato dal Governo ha una sua piena e totale validità. È certo che la sua applicazione nella realtà di alcune situazioni può portare a difficoltà, alla sanatoria e alla risoluzione di problemi che comunque non sarebbero risolvibili mediante l'applicazione delle disposizioni repressive del capo I. Comunque il relatore si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.1.

* **GORGONI**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

« Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“ Il sindaco, ove non sia possibile dalla documentazione allegata e dagli altri elementi di accertamento a sua disposizione determinare l'epoca di esecuzione dei lavori, richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall'interessato o da altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data in cui l'opera stessa è stata ultimata ” ».

4.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Questo emendamento è di grande importanza: stabilisce in modo univoco cosa deve fare il cittadino per certificare la data di commissione dell'abuso sottraendo questa materia alla di-

screzionalità del comportamento delle diverse amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* **GORGONI**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 è il seguente:

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ».

Ricordo che l'articolo 6 è il seguente:

Art. 6.

L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiara di rinunciare al rimborso ».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 7.

L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni ».

7.1 LA COMMISSIONE

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio ».

7.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Sono due emendamenti di qualche importanza: regolano la materia delle responsabilità degli enti erogatori di servizi pubblici. L'emendamento 7.1 depenalizza questa responsabilità prevedendo una forte sanzione amministrativa: è sembrato al relatore e alla Commissione giusto prevedere una sanzione amministrativa e non penale per un illecito che non è di particolare gravità.

L'emendamento 7.2 stabilisce che occorre dimostrare la legittimità della costruzione in sede di allacciamento del primo servizio pubblico: per quelli successivi si può fare riferimento alla pratica esaurita per il primo. Questo alleggerisce gli obblighi dei cittadini.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Al primo comma dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "nonchè il numero di queste ultime" e le parole: "ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089";

dopo il primo comma del medesimo articolo 15 è inserito il seguente:

"Non costituisce aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di tramezzi, di parti di essi o di pareti divisorie";

l'ultimo comma del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:

"La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte del sindaco della sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 2 milioni. Non si applicano le norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge" ».

7.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Chiedo scusa alla Presidenza e all'Assemblea, ma devo apportare alcune modifiche all'emendamento 7.0.1 per renderlo più congruo rispetto a quanto già precedentemente stabilito. Si tratta precisamente di sostituire la frase che aggiunge un comma all'articolo 15, che dovrebbe

risultare così: « Non costituisce variazione » — perchè nell'articolo 15 si parla di variazione e quindi è opportuno specificare che non costituisce variazione — « delle superfici utili l'eliminazione e lo spostamento di pareti interne, di parti di esse o di parti divisorie tra unità immobiliari ».

PRESIDENTE. I colleghi hanno ascoltato le correzioni che il relatore apporta all'emendamento 7.0.1, che del resto mi sembra si possano definire di coordinamento rispetto all'emendamento 3.0.4 che abbiamo precedentemente approvato.

BASTIANINI, relatore. Chiarita questa modifica del testo, se la Presidenza consente, illustrerei l'emendamento 7.0.1. Esso specifica la non applicabilità della norma solo nel caso in cui si tratti di immobile specificatamente vincolato e stabilisce la sanzione pecuniaria nel caso di mancata presentazione della richiesta di variante ad ultimazione dei lavori. L'emendamento era stato presentato dal Governo e la Commissione lo ha fatto proprio — devo ricordare — aumentando la sanzione penale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* **GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla Commissione con la modifica indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“ Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento

della comunione di diritti reali relativi a terreni non costituenti pertinenze di edifici urbani sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata ”;

al quarto comma del medesimo articolo 18 dopo le parole: “ dell'alienante ” sono inserite le seguenti: “ o di uno dei condividenti ” »;

all'ultimo comma del medesimo articolo 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù ” ».

7.0.2

LA COMMISSIONE

Ricordo che il seguente subemendamento 7.0.2/1 è stato ritirato:

All'emendamento 7.0.2, prima dell'ultimo, inserire il seguente capoverso:

il quinto comma del medesimo articolo 18 è sostituito dal seguente:

« I frazionamenti parastatali dei terreni, che non siano pertinenze di edifici urbani, sono trasmessi dall'ufficio tecnico erariale in copia al sindaco del comune ove è sito il terreno ».

7.0.2/1

IL RELATORE

Invito pertanto il relatore ad illustrare l'emendamento 7.0.2.

BASTIANINI, relatore. Si tratta semplicemente della specificazione che queste procedure non riguardano anche le pertinenze degli edifici urbani, anche se il testo del secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 47 viene riprodotto integralmente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* **GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 8.

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « terzo comma ».

2. All'articolo 35 della medesima legge:

nella lettera *b*) del terzo comma le parole « prima rata » sono sostituite dalle parole « seconda rata »;

al sesto comma dopo le parole « maggiorato del 10 per cento » sono aggiunte le parole « in ragione di anno »;

al nono comma le parole « articolo 36 » sono sostituite dalle parole « articolo 37 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno ».

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione » sono sostituite dalle parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione ».

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole « acconto calcolato » sono sostituite dalle parole « oblazione versata ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« All'articolo 8, primo comma, lettera *a*) della medesima legge, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: "semprechè tale mutamento non sia ammesso dallo strumento urbanistico" ».

« All'articolo 33, primo comma, lettera *d*) della medesima legge, dopo le parole "ogni altro vincolo" sono inserite le seguenti "di legge statale o regionale" ».

8.11

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente:

"I soggetti che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale di obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo" ».

8.1

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è aggiunto il seguente:

"Per i lavoratori emigrati all'estero per almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le agevolazioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta del 20 per cento" ».

8.2

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Qualora il proprietario dell'abitazione abusiva sia una società, una impresa, un ente di qualunque tipo, la somma dovuta a titolo di oblazione è pari al 200 per cento

di quella prevista nella tabella allegata alla presente legge ».

8.3 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Dopo il primo comma dell'articolo 33 inserire i seguenti:

“ Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle opere abusivamente realizzate su terreni assoggettati a vincoli temporanei di inedificabilità imposti dalle leggi regionali a salvaguardia delle fasce costiere e lacustri nelle more dell'adozione di strumenti urbanistici generali comunali.

A tali opere si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 32 della presente legge ” ».

8.4 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Al comma 2, dopo il primo capoverso è inserito il seguente:

Nella lettera d) del terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ I soggetti di cui all'articolo 34, quinto comma, lettera e), possono allegare, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale ” ».

8.6 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Dopo il comma sesto, è inserito il seguente:

“ Gli enti pubblici preposti all'erogazione di pubblici servizi, compreso quello di edilizia residenziale pubblica, che, per la realizzazione della loro opera, sono soggetti al regime della concessione di cui alla legge

27 gennaio 1977, n. 10, qualora presentino la domanda di concessione o di autorizzazione di cui al comma primo del presente articolo, sono esonerati dal presentare la documentazione indicata alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma 3. In favore di detti enti, il termine per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 52 è stabilito in 36 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sanatoria ” ».

8.13 IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« ... All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: “ disposizioni vigenti ” sono inserite le seguenti: “ all'entrata in vigore della presente legge ” ».

8.7 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« ... All'ultimo comma del medesimo articolo 37 dopo le parole: “ norme vigenti ” sono inserite le seguenti: “ all'entrata in vigore della presente legge ” ».

8.8 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« ... All'articolo 42 della medesima legge, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 ” ».

8.9 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« All'articolo 44 della medesima legge, è aggiunto il seguente:

“ La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21 ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, numero 1034 ” ».

8.5 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:

" Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977 " ».

8.10

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

" Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia " ».

8.14

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 17 della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla data del decreto emesso dalla autorità giudiziaria " ».

8.12

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 12 della medesima legge, è aggiunto il seguente comma:

" Non comportano parziale difformità le variazioni nelle misure lineari contenute nel 3 per cento rispetto alla concessione " ».

8.15

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: " gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 " sono sostituite dalle seguenti: " gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 " ».

8.16

DE CINQUE, DEGOLA, COLOMBO Vittorio (V.), MARTINI, PINTO Michele, MASCARO, RIGGIO, BUTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e del primo comma dell'articolo 21 " ».

8.17

DE CINQUE, DEGOLA, COLOMBO Vittorio (V.), MARTINI, PINTO Michele, MASCARO, RIGGIO, BUTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: " gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili " sono inserite le seguenti: " la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 " ».

8.18

DE CINQUE, DEGOLA, COLOMBO Vittorio (V.), MARTINI, PINTO Michele, MASCARO, RIGGIO, BUTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: " si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge " ».

8.19

DE CINQUE, DEGOLA, COLOMBO Vittorio (V.), MARTINI, PINTO Michele, MASCARO, RIGGIO, BUTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

” Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù ” ».

8.20 DE CINQUE, DEGOLA, COLOMBO Vittorio (V.), MARTINI, PINTO Michele, MASCARO, RIGGIO, BUTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto in fine il seguente periodo: ” Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette ” ».

8.21 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Illustrerò gli emendamenti 8.11, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.15 e 8.21.

L'articolo 8 raccoglie diverse modifiche formali al testo della legge.

L'emendamento 8.11 specifica meglio la lettera a) dell'articolo 8, dove si definisce che cosa si intende per variazione essenziale in caso di cambio di destinazione d'uso. La seconda parte di tale emendamento stabilisce che ogni altro vincolo deve essere imposto da legge statale o regionale.

L'emendamento 8.6 semplifica le procedure per i coltivatori diretti al fine di ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 35.

L'emendamento 8.7 chiarisce che gli oneri di concessione sono dovuti nella misura vigente all'entrata in vigore del presente disegno di legge; lo stesso dicasi per l'emendamento 8.8.

L'emendamento 8.9 completa il richiamo alle leggi concernenti la città di Venezia.

L'emendamento 8.10 limita il richiamo ai decreti ministeriali per la misura delle superfici ai soli articoli che hanno rilevanza rispetto a questo problema.

L'emendamento 8.12 affronta un problema difficile e delicato e va a tutela dei creditori in quanto consente di effettuare cessioni di beni abusivi sottoposti a procedura di fallimento.

L'emendamento 8.15 tende ad introdurre una tolleranza nelle misure lineari dei fabbricati per coprire eventuali errori di tracciamento. È ovvio che si fa solo riferimento alla parziale difformità, perchè è evidente che in caso di totale difformità o di assenza di concessione non si pongono problemi di tolleranza. Giudico però molto opportuno questo emendamento che si riferisce alla parziale difformità.

L'emendamento 8.21, infine, è una norma di garanzia per lo Stato. Esso impone al comune di trasmettere la sanatoria all'ufficio delle imposte dirette per la sua utilizzazione a fini fiscali.

* LIBERTINI. Signor Presidente, illustrerò brevemente gli emendamenti 8.1 e 8.2, poichè l'emendamento 8.3 si illustra da sè. In verità si illustrano da sè anche gli emendamenti 8.1 e 8.2, ma prendo la parola per ricordare ad alcuni colleghi, i quali nella discussione generale consentivano con quello che dicevo, che l'emendamento 8.1 si riferisce alla possibilità — abbiamo già spiegato la questione — che i cittadini convenzionino gli alloggi anche nel caso, come accade spesso nell'Italia meridionale, in cui vi sia un nucleo familiare che ha più alloggi e alla possibilità di applicare il convenzionamento a ciascuno degli alloggi. Molti colleghi dei vari Gruppi hanno detto di essere d'accordo sul punto; ora si vota e vorrei che ciascuno ne prendesse coscienza.

L'emendamento 8.2, invece, fa uno sconto ai lavoratori immigrati. Credo che la ragione di tale norma sia evidentissima e comunque ognuno si assumerà la sua responsabilità rispetto a questo punto.

Ho voluto solo sottolineare cosa si vota, perchè non capiti — come capita a volte — che, uscendo, qualcuno dica che era d'accordo, ma che non ha votato a favore essendogli sfuggito, nella disattenzione generale, quale fosse l'oggetto della votazione stessa. Ora non sfugge cosa si vota: si tratta,

in primo luogo, del convenzionamento per le case dei nuclei plurifamiliari del Mezzogiorno e, in secondo luogo, dello sconto particolare in favore dei lavoratori emigrati.

VISCONTI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 8.4. Esso tende a riportare alla legalità numerose costruzioni edificate in diverse epoche nei comuni sottoposti a vincoli di inedificabilità assoluta. Tengo però a precisare che si tratta di vincoli a carattere temporaneo, imposti da leggi regionali proprio per stimolare i comuni a darsi degli strumenti urbanistici generali.

Ora, capita che, essendovi nel medesimo comune due costruzioni abusive nella stessa fascia costiera — la prima costruita in una data epoca, cioè quando vigeva il vincolo imposto dalla regione e l'altra costruita successivamente, sempre abusivamente, ma in vigenza di strumento urbanistico — la seconda possa essere sanata e la prima no. Si creerebbe dunque una disparità di trattamento. Si tratta, però ripeto, di zone sottoposte a vincoli di inedificabilità a carattere temporaneo.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, l'emendamento 8.13, del quale si è già discusso in Commissione, è stato proposto dal Governo per rendere più agibile, da parte di alcuni enti pubblici — e si fa riferimento soprattutto all'ENEL, agli IACP e ad altri enti pubblici — la possibilità di sanare le costruzioni abusive. Si tratta di enti che hanno diverse case di costruzione abusiva da sanare. Tale emendamento è stato proposto dal Governo su sollecitazione di questi enti pubblici e pertanto lo raccomando vivamente all'approvazione dell'Assemblea, perchè diversamente, soprattutto per alcuni insediamenti, l'ENEL difficilmente riuscirebbe ad usufruire dei benefici previsti da questo provvedimento di sanatoria.

DE CINQUE. Signor Presidente, molto telegraficamente devo dire che gli emendamenti 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20 sono di carattere squisitamente tecnico e si sono resi necessari, nella prima fase di applicazione

della legge, dietro richieste avanzate da categorie professionali, ed anche da studiosi, per alcune incongruenze che in fase applicativa, soprattutto nel commercio degli immobili, derivano da una formulazione letterale non propriamente felice del testo degli articoli 40 e 41.

Si tratta quindi di questioni che non coinvolgono assolutamente tutto il costruito della legge e che anch'io raccomando all'approvazione dell'Assemblea.

DEGOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEGOLA. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore a ritirare l'emendamento 8.15.

Infatti, questo emendamento prevede che non vengano considerate in ogni caso parziale difformità dalla concessione a costruire le variazioni delle misure lineari di un edificio quando queste non superano il 3 per cento.

Allora io ritengo che da un lato questo emendamento sia, per certi aspetti, limitativo, e dall'altro che possa invece anche consentire dei veri e propri abusi quando queste variazioni delle misure lineari vengano fatte intenzionalmente, magari per ridurre, sia pure del 3 per cento, l'importo degli oneri di concessione che sono ragguagliati, per esempio, alla cubatura dell'edificio; e la cubatura viene fatta attraverso le misure lineari.

In realtà esistono sempre dei motivi tecnici che, durante la costruzione, obbligano a variare certe misure lineari, e magari anche in misura superiore al 3 per cento. Non sto qui a fare degli esempi, ma di solito avviene che sia il comune a valutare se queste variazioni delle misure lineari sono effettivamente dipendenti da motivi tecnici o se, invece, non siano fatte ad arte per modificare e ampliare la pianta o l'altezza dell'edificio.

In aggiunta a questo l'indicazione del 3 per cento rispetto alle ragioni tecniche mi sembra un numero abbastanza casuale, che può non trovare riscontro e quindi diventa limitativo rispetto alla facoltà dei comuni

di considerare che esistono effettivamente ragioni tecniche che hanno obbligato alcune variazioni. Se invece si ricorre a questo sistema ad arte, per eludere le decisioni del comune, in questo modo depenalizziamo la realizzazione di una parte di cubatura ef-

fettuata con lo scopo di imbrogliare il comune.

Pertanto mi permetterei di invitare il relatore a ritirare l'emendamento, lasciando ai comuni la facoltà di valutare le singole situazioni.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. L'emendamento 8.1 non fa riferimento esclusivamente, stando al testo, a chi ha costruito un alloggio per sé e per i propri familiari, ma può essere applicato in generale anche ad un costruttore di professione. Tuttavia, nonostante questa considerazione che svuota in parte la motivazione dell'emendamento, dichiaro di essere favorevole perchè esso tende a ridurre la sanzione nel caso in cui si arrivi ad un convenzionamento. Pertanto si consegue ugualmente un fine socialmente utile anche laddove non si tratti di un soggetto che abbia costruito per sé o per la propria famiglia.

Sono anche favorevole all'emendamento 8.2 che riguarda gli emigrati. Suggestirei soltanto l'uso di una espressione più chiara perchè dire: « per almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge » a prima vista potrebbe far pensare ad un termine che decorre dalla data di entrata in vigore della legge in poi. In realtà ci si riferisce al passato, per cui sarebbe forse più giusto dire: « per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ». In tal modo si capisce che ci si riferisce ai due anni comunque passati, anche se non sono quelli immediatamente precedenti la data di entrata in vigore della legge.

Sono invece contrario all'emendamento 8.3 anzitutto perchè sono contrario alla introduzione di sanzioni eccessivamente one-

rose che poi finiscono col non essere applicate e con lo stimolare l'evasione e poi perchè, così come è formulata, la norma si applicherebbe anche alle cooperative di soggetti che si sono costituite nella illusione di poter avere l'assegnazione di un'area del comune, non l'hanno ottenuta, hanno costruito abusivamente e in base a questa norma verrebbero penalizzate e messe sullo stesso piano delle grosse immobiliari o dei grossi speculatori. Naturalmente mi riservo di intervenire successivamente in sede di dichiarazione di voto sugli altri emendamenti.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento 8.15 perchè il parametro che si propone, cioè il 3 per cento in misura lineare, diventa rilevante in termini volumetrici. Pertanto chiediamo che questo emendamento sia ritirato ed in ogni caso dichiariamo di essere contrari.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, in quanto si tende a riproporre l'alleggerimento della onerosità della oblazione di cui già a luglio si è discusso in sede di approvazione della legge n. 47.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.4 per motivi diversi, peraltro già ampiamente discussi.

Esprimo parere contrario molto fermo sull'emendamento 8.13 perchè proprio gli enti pubblici devono essere i primi a rispettare le norme ed a mettersi in regola; giudico preoccupante che gli enti pubblici possano sperare di avere un trattamento agevolativo anche in sede di sanatoria.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.14 presentato dal Governo che mi sembra copra una lacuna del provvedimento. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 8.5.

Ritiro l'emendamento 8.15 ed a questo proposito desidero fare una dichiarazione; i colleghi intervenuti hanno dimostrato attenzione ed apprezzamento per le finalità dell'emendamento. Mi rendo conto che ci possano essere difficoltà di esatta calibratura, ma la materia delle tolleranze riguardo al passaggio dal progetto alla esecuzione in edilizia è una materia che deve essere affrontata.

Sugli emendamenti 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20, esprimo parere favorevole precisando però che non si tratta di emendamenti di poco conto, ma di emendamenti che, pur rispondendo a delle obiettive esigenze di snellezza della legge, introducono certamente novità semplificative e limitative della materia di applicazione del condono che hanno un qualche rilievo. Esprimo comunque parere favorevole perchè è inutile pensare di applicare norme di condono a manufatti edilizi per i quali sia troppo complesso ricostruire la storia urbanistica ed edilizia.

* GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.11, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Sono favorevole agli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 presentati dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 8.5 mi rimetto all'Assemblea, mentre sono favorevole agli emendamenti 8.10 e 8.12.

Sono inoltre favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal senatore De Cinque.

Esprimo infine parere favorevole sullo emendamento 8.21, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.15, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ...

« All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite con le altre: "si applicano le";

al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre";

il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insistenza della licenza o della concessione o della inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate nel comma precedente";

al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni del capo IV della presente legge, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di oblazione, ai sensi del precedente articolo 35, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria" ».

8.0.6

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di correzioni formali, come quella relativa alla data del 2 settembre che viene sostituita con la data del 1° settembre. Si tratta inoltre di alcuni chiarimenti di carattere formale volti a rendere più incisiva e di più facile applicazione la legge stessa. Questa è la finalità di questi emendamenti che sono stati accolti in Commissione coordinando altri emendamenti presentati da più parti politiche.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.6, che vuole introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, interviene sull'articolo 40 della legge n. 47 che, come ella ben sa, è l'articolo che disciplina, da un lato, gli effetti della mancata presentazione della istanza di sanatoria, disponendo naturalmente a carico di coloro che non presentano la domanda di sanatoria l'applicazione delle norme di cui al capo I della legge; e su questo problema ella sa che vi sono varie interpretazioni di carattere dottrinario che si sono succedute in questo periodo, circa la possibilità di applicare con effetto retroattivo sanzioni che sono anche di carattere penale.

Ma i commi più importanti di questo articolo sono il secondo ed il terzo, ai quali si riferiscono appunto alcuni di questi emendamenti.

Per il secondo, abbiamo già apportato alcune modifiche migliorative con gli emendamenti a mia firma presentati e testè onorati del consenso dell'Assemblea e credo che questi emendamenti abbiano dato una lettura più agevole a questo secondo comma che nei primi mesi di applicazione pratica, soprattutto per quanto riguarda il commercio degli immobili rientranti nel periodo ammeso alla sanatoria, aveva prospettato agli operatori del diritto, sia della categoria notarile sia della categoria bancaria, notevoli perplessità.

Ma direi che la modifica più incisiva è quella che noi intendiamo apportare al terzo comma, nei cui confronti viene proposta una integrale sostituzione. A quale fine, signor Presidente? Una lettura rapida ce ne può dare immediatamente conto.

Innanzitutto noi introduciamo, anche nel terzo comma, le parole: « della licenza » in quanto la precedente dizione: « non sia disposta dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione... » lasciava scoperti quegli immobili per i quali non vi è concessione ma licenza edilizia, cioè gli immobili la cui costruzione sia stata iniziata anteriormente al 1977, seppur posteriormente al 1° settembre 1967. Volevo anzi ricordare che opportunamente la Commissione si è fatta carico di precisare che, proprio nell'articolo 40, deve farsi riferimento non al 2 settembre 1967, ma al 1° settembre, in quanto la data di entrata in vigore della legge ponte n. 765 era proprio quella del 1° settembre. Vi era stato un errore nella scrittura dell'articolo 40 in sede di approvazione della legge n. 47 che poteva dar luogo a notevoli difficoltà interpretative.

Ma ancor meglio si è precisato che la dichiarazione resa per atto notorio o con dichiarazione sostitutiva di notorietà, inserita nello stesso atto pubblico o privato che veniva reso davanti al notaio, deve essere riferita al periodo anteriore al 1° settembre 1967; questo proprio per evitare che si possano verificare incongruenze nella fase applicativa che lascino nella incertezza della possibilità di fruire di questa dichiarazione per quelle costruzioni per le quali, nel periodo anche anteriore al 1967, era richiesta la licenza.

Il collega Degola mi guarda un po' perplesso, ma chiarirò subito quali sono le nostre ragioni. Proprio in sede di prima applicazione si discuteva se per immobili che, per il periodo anteriore al 1967, non avevano la licenza poteva essere rilasciata questa dichiarazione sostitutiva, in quanto...

DEGOLA. Ma è scritto qui chiaramente.

DE CINQUE. Nel secondo comma noi diciamo che per le opere iniziate anteriormen-

te al 2 settembre — oggi 1° settembre — 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il problema sorgerà perchè qualche interprete molto rigoroso era portato a ritenere che questo si applicava solo per gli immobili per i quali era richiesta la licenza edilizia. Per quelli per i quali la licenza edilizia non era richiesta, secondo interpretazioni letterali ma molto rigorose, questa dichiarazione sostitutiva non poteva applicarsi, per cui si verificava addirittura una specie di assurdità: per gli immobili che avevano necessità della licenza ma per i quali questa licenza era stata smarrita, o non rilasciata, essa poteva essere sostituita da questa dichiarazione mentre non potevano essere regolarizzati in questo modo, ai soli fini del loro commercio, quegli immobili per i quali la licenza non fu richiesta.

PINTO MICHELE. Questo punto non mi è chiaro.

DE CINQUE. Possono essere convalidati in quanto la dizione del comma sostitutivo si esprime in senso negativo: « Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza... ». Ecco, c'è un errore nel testo dell'emendamento 8.0.6 e quindi prego la Presidenza che mi vorrà onorare della sua attenzione di prenderne atto. Al quindicesimo rigo dell'emendamento la parola « della » va sostituita con « dalla » cioè il testo deve recitare « dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati... ». Quindi la nostra interpretazione è chiara, per cui ritengo che l'emendamento 8.0.6 completi quel quadro che abbiamo cercato di realizzare con il secondo comma dell'articolo 67 e tenda proprio ad evitare che possano determinarsi lacune applicative che nuocerebbero in maniera grave alla possibilità di un sicuro commercio giuridico dei beni.

La penultima parte di questo emendamento va incontro ad una esigenza sentita in modo particolare dagli istituti di credito, i quali hanno rappresentato, mi sembra giustamente, che la nullità derivante dall'applicazione degli articoli precedenti aveva un effetto estremamente negativo sulla loro possibilità di sottoporre gli immobili ipotecati a garanzia di crediti della più varia natura alla subastazione in quanto è evidente che immobili affetti da nullità non vengono facilmente acquisiti dai compratori all'asta. Pertanto le aziende di credito, preoccupate che il mantenimento della precedente normativa potesse portare una grave paralisi nella concessione di crediti fondiari o edilizi, hanno avanzato tale richiesta e la Commissione ha ritenuto di accogliere questo suggerimento stabilendo che le nullità previste dall'articolo non si applicano in casi di procedure esecutive immobiliari, sia in fase individuale, cioè quella della normale espropriazione immobiliare, sia in fase concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

La limitazione è stata fatta per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge proprio perchè — e questa è stata una osservazione utilmente fatta in Commissione dal senatore Castiglione che ringrazio — non si poteva estendere la norma alle procedure ancora da iniziare perchè questo avrebbe comportato una specie di retroattività della procedura di sanatoria, creando anche problemi applicativi ed organizzativi per il comune che difficilmente avrebbe potuto ad essi tener dietro.

L'ultima parte dell'emendamento dispone che l'aggiudicatario dell'immobile, ove rientri nelle condizioni di applicabilità del condono, cioè del capo IV, deve presentare domanda di oblazione entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento: ed anche questo è giusto perchè una volta che l'aggiudicatario ha avuto il trasferimento giuridico del bene con il decreto emesso dall'autorità giudiziaria deve essergli assegnato un breve termine entro il quale fruire dell'istanza di condono, che è lo stesso termine previsto dall'articolo 35 per la presentazione della domanda di sanatoria.

Signor Presidente, a proposito degli emendamenti — e lo dico a corredo di questa mia succinta esposizione — alla cui stesura ho contribuito, vorrei far osservare che essi evidentemente fanno parte di un'opera di miglioramento tecnico del provvedimento di condono edilizio, che è stata portata avanti in questi due mesi in numerosi convegni, iniziative e dibattiti promossi proprio da varie categorie (non solo quella notarile ma anche la categoria forense e quelle tecniche) affinché questa legge, che incide così profondamente nella disciplina urbanistica ed edilizia del nostro Stato, possa trovare un'applicazione puntuale e rigorosa. Pertanto non condivido l'impressione del relatore che gli emendamenti modificano sostanzialmente la legge: non si tratta di modifiche sostanziali, bensì di modifiche di carattere applicativo che rendono più agevole e praticabile una legge il cui dettato in alcuni punti aveva un colore troppo oscuro. Probabilmente Dante — di cui ella, signor Presidente, è un noto cultore, da studioso di lettere come la ricordo sin dai lontani tempi della nostra amicizia nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana — direbbe che le nostre leggi sono fatte in modo oscuro tanto che possiamo dire « ch'a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili! », come è scritto in un verso della Divina Commedia. Ora, dobbiamo farci carico di operare questa ripulitura della legge nei suoi punti più importanti proprio per renderla più applicabile. (*Applausi del centro*).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento su cui è intervenuto con la maestria che conosciamo il collega De Cinque richiede due considerazioni aggiuntive.

Siamo in presenza di quel tipo di intervento legislativo che, avendo l'obiettivo di facilitare al cittadino l'applicazione delle leggi, talvolta finisce con il complicarla. Mi sembra di dover sottolineare che, a pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore della

legge cui si riferisce l'emendamento in esame, ci troviamo di fronte alla necessità di intervenire per apportare correzioni che apparentemente sono formali, ma che attengono sostanzialmente alla possibilità che la legge stessa possa produrre gli effetti sperati.

Desidero soffermarmi in particolare su quella parte dell'emendamento aggiuntivo che si riferisce al terzo comma dell'articolo 40 ed inizia con le parole: « Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti », e così via. Ci troviamo di fronte in questo caso ad una esplicita formula legislativa che fa riferimento a dichiarazioni ed a documenti e che, come la giurisprudenza civile indica, potrebbe essere interpretata in senso restrittivo. La volontà del legislatore, in altri termini, potrebbe essere riferita soltanto alla mancanza di dichiarazioni o di documenti e non anche alla mancanza di tutto quell'insieme di atti, certificazioni, attestati che invece andrebbero previsti per evitare che si possa ritenere che l'omessa indicazione di dichiarazioni o documenti esaurisca la volontà del legislatore di facilitazione della applicazione della legge medesima.

Ritengo pertanto di proporre ai presentatori dell'emendamento aggiuntivo un sub emendamento (o, nel caso che questo non venga accolto, invito il Governo a farsene carico) in modo che la formulazione del periodo che afferma: « Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti », prosegua con le seguenti parole: « o delle attestazioni, certificazioni o comunque degli atti ». Si tratta di una formula che, rispetto al diritto urbanistico vigente, consente di evitare il dubbio che possano esserci atti che non siano dichiarazioni o documenti la cui mancanza possa impedire l'applicazione della legge.

Il senatore De Cinque ha a sua volta indicato che vi è un errore materiale che va corretto, altrimenti il testo diventerebbe incomprensibile. Al quinto rigo della parte di cui stiamo discutendo, le parole « della inesistenza » vanno corrette con le parole « dalla inesistenza ».

Vengo ora alle ultime due parti dell'articolo proposto, perchè si tratta di conseguenze molto delicate inerenti a procedure

concorsuali e alla possibilità di far operare la sanatoria anche da parte di soggetti che subentrano al proprietario o comunque all'utente nella parte medesima. Là dove si dice, nel penultimo capoverso dello emendamento 8.0.6, che « le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge », mi sembrerebbe importante stabilire una data certa per evitare che l'incertezza dell'entrata in vigore di questa legge, il riferimento a procedure concorsuali in atto possa finire con il produrre o un allungamento dei tempi legislativi, che invece sono necessariamente ristretti per la correzione che occorre apportare, o un non coordinamento tra procedure concorsuali in atto e intervento legislativo. Quindi sarebbe più prudente, sempre ai fini della certezza del diritto, che questa data non fosse così aleatoriamente rimessa all'entrata in vigore della legge ma fosse indicata con chiarezza.

Per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo aggiuntivo proposto, c'è da fare un altro tipo di considerazioni. Esso afferma: « nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni del capo IV della presente legge, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di oblazione, ai sensi del precedente articolo 35, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria ». Anche in questo caso chi è esperto di procedure concorsuali e giudiziarie sa che altra è la data del decreto, altra è la conoscenza della data medesima, altra è la notificazione del decreto con conseguente spostamento della data in questione. Mi sembra importante, proprio per l'effetto di ulteriore utilizzabilità che questo ultimo comma dell'articolo aggiuntivo vuole produrre, sottolineare anche in questo caso l'opportunità che il presentatore — quindi mi rivolgo alla Commissione — si faccia carico di proporre un subemendamento il quale consenta che i 120 giorni decorrano non dalla data del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria, ma dalla conoscenza che del decreto medesimo abbia il destinatario.

In caso contrario, infatti, i 120 giorni potrebbero essere un periodo di tempo di tale incertezza nell'applicazione da aprire pericoli non indifferenti in ordine all'interpretazione di questo articolo.

Colgo l'occasione del mio intervento, peraltro breve, su tale articolo aggiuntivo per affermare l'opportunità che in sede di esame di questo disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento su certe questioni che sono state aperte dagli emendamenti precedenti, alcuni dei quali respinti, il Governo valuti con serietà la possibilità di reintrodurli nel testo della Camera. Infatti ho l'impressione che la confusione dell'esame che è intervenuto qualche minuto fa può non aver fatto capire il senso giustamente liberatorio di qualcuno di questi emendamenti.

Da tale punto di vista ritengo in particolare di definire con questo termine l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, in ordine alla possibilità di convenzionamento non soltanto del proprietario di un solo immobile.

Se le proposte di modifica da me richiamate devono essere formalizzate in questo momento, chiedo un attimo di riflessione per poterle formulare. Se invece la Commissione le fa proprie (e chiederei al relatore di esprimere cortesemente la propria opinione al riguardo) mi asterrò dal presentarle come subemendamenti personali.

PRESIDENTE. Senatore Bastianini, vuole aggiungere qualcosa sulle questioni sollevate dai senatori De Cinque e D'Onofrio?

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato molto i contributi che i senatori De Cinque e D'Onofrio hanno dato sul merito di questo importante emendamento, il quale in effetti sembra riguardare soltanto delle parti procedurali dell'*iter* del condono, ma in realtà tocca problemi ed interessi che hanno una grande importanza.

Voglio ricordare, a questo proposito, il problema della tutela dei creditori. Io sono certo che tutti, in quest'Aula, sono sensibili al problema della tutela dei titoli di credito, peraltro già affrontato dal Senato accoglien-

do l'emendamento 8.12 presentato dal relatore. Le osservazioni svolte dal senatore D'Onofrio sulla opportunità di calibrare meglio la successione delle scadenze che possono portare da un lato a non giungere alla nullità dell'atto, e dall'altro a riaprire le procedure di condono al fine di poter consentire per questa particolare categoria di beni, che tutela un credito, di conseguire la sanatoria e quindi di riacquistare un valore sul mercato degli immobili, devono indurci ad una attenta valutazione; così come una osservazione molto precisa deve essere fatta anche in tema di coordinamento delle norme. L'intervento del senatore De Cinque infatti, tendente a sottolineare il problema della dichiarazione in relazione al fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, pone problemi di coordinamento con altre parti delle norme.

Io devo dire la verità: come relatore mi trovo in un qualche imbarazzo a dover esprimere una valutazione su provvedimenti di questo genere e che hanno questo rilievo e questa importanza.

Chiederei pertanto alla cortesia del Presidente e all'attenzione dei colleghi, proprio per l'importanza della materia trattata, che queste richieste di emendamento fossero formalizzate e che si acconsentisse ad una sospensione dei lavori al fine di poter permettere al relatore di svolgere con serietà il suo compito.

PRESIDENTE. Desidererei sapere se sulla richiesta del relatore ci sono delle opposizioni da parte dei colleghi.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Le lunghe e argomentate annotazioni che sono state fatte su questo emendamento, in effetti hanno posto dei problemi, per cui noi abbiamo deciso, ove si potesse giungere alla votazione, di non votare questo emendamento; pertanto riteniamo che si debba proseguire nella discussione.

Siamo contrari alla sospensione della seduta. Chiediamo che tale richiesta venga messa ai voti e su tale votazione preannun-

ciamo di richiedere la verifica del numero legale. (*Proteste dal centro*).

BASTIANINI, *relatore*. Io mi affido anche alla cortesia del senatore Venanzetti...

VENANZETTI. Non si fanno queste pagliacciate!

BASTIANINI, *relatore*. Io capisco che al senatore Venanzetti interessino i titoli dei giornali, mentre a noi non interessano.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, si rivolga alla Presidenza.

BASTIANINI, *relatore*. Io mi troverei in obiettiva difficoltà (e credo che nei resoconti dei lavori dell'Aula emerga chiaramente) a dare risposta ai suggerimenti e ai contributi portati dal senatore De Cinque e dal senatore D'Onofrio in questa sede in un breve tempo.

Questo credo che il senatore Venanzetti non possa negarlo.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, le dichiarazioni del presidente della Commissione finanze in questo momento devono diventare oggetto di discussione perchè non è tollerabile che chi riveste cariche direttive di Assemblea parlamentare, o di sua articolazione, possa definire pagliacciata l'espressione di una opinione qualificata di un giurista che ricopre anche una cattedra universitaria.

Pertanto chiedo che in questo momento non si proceda a votare e che si indaghi seriamente sull'intenzione e sulla capacità di intendere e di volere del senatore Venanzetti per quello che ha detto.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le faccio presente che il senatore Venanzetti ha preso la parola in quanto senatore della Repubblica e non come presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato.

DE CINQUE. Ma se la pagliacciata non si riferisce al senatore D'Onofrio allora si

riferisce a me. Io non sono titolare di cattedre universitarie, sono un modesto notaio di provincia.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, le chiedo di sospendere brevemente la seduta perchè quello che si è verificato qui ha bisogno di un chiarimento.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 23,10, è ripresa alle ore 23,25).

PRESIDENTE. Durante la sospensione della seduta è pervenuto alla Presidenza il seguente subemendamento:

All'emendamento 8.0.6, all'ultimo capoverso, sostituire alla parola: « data » l'altra: « notifica ».

8.0.6/1 DE CINQUE, PACINI, BEORCHIA, MARTINI, BERNASSOLA, D'ONOFRIO, CONDORELLI, BUTINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CINQUE. Signor Presidente, ho presentato questo subemendamento accogliendo il suggerimento del senatore D'Onofrio che mi pare perfettamente congruo rispetto a queste esigenze. Nel testo dell'emendamento si parla di notifica. Il provvedimento arriva a conoscenza dell'aggiudicatario dopo un certo termine di tempo, cioè dopo che, con la notifica del decreto, l'aggiudicatario può considerarsi investito della proprietà del bene. Da quella data evidentemente deve decorrere per lui il termine di 120 giorni, altrimenti si tratterebbe di un termine ridotto rispetto a quanto stabilisce la legge.

Ho ritenuto opportuno accogliere questa precisazione presentando questo subemendamento che mi sembra meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole sia all'emendamento 8.0.6/1 che all'emendamento 8.0.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.6/1, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.6, presentato dalla Commissione, ricordando che alla quindicesima riga le parole "della inesistenza" sono sostituite dalle parole "dalla inesistenza", nel testo emendato.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 maggio 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 maggio, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (1331) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 23,25).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari